

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2020
266/2020/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1119^a riunione del 14 luglio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2018, 455/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 455/2018/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico della regolazione della

qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” (di seguito: RQDG 20/25);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 8 agosto 2019, DSAI/34/2019/gas.

FATTO:

1. Con deliberazione 455/2018/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui Italgas Reti S.p.A. (di seguito: Italgas o società) – individuate fra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 26-28 febbraio 2019, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Albano Laziale”, gestito dalla stessa.
3. Dall’analisi delle evidenze emerse in sede di verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita, è emerso che, in violazione dell’articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti. Nello specifico, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, le procedure operative denominate “I55-1” (entrata in vigore il 2 gennaio 2008) e “ITG-IOP-122-R00” (entrata in vigore il 31 marzo 2016), relative all’attività di attivazione della fornitura, non risultano aggiornate e quindi riportano norme superate, incomplete e/o non conformi alle norme tecniche vigenti (doc. 9c allegato alla *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva non risultava cessata la condotta contestata, con conseguente possibile pregiudizio per la sicurezza, l’affidabilità e qualità del servizio di pronto intervento e, quindi, per la sicurezza degli utenti serviti dall’impianto gestito dalla società.
5. Pertanto, con determinazione DSAI/34/2019/gas, l’Autorità ha avviato nei confronti di Italgas un procedimento per l’accertamento della violazione della citata disposizione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
6. Con nota del 25 settembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 24348), la società ha presentato una memoria difensiva.
7. Con nota 19 febbraio 2020 (prot. Autorità 5882), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

8. Con comunicazione del 30 marzo 2020 (prot. Autorità 10975), Italgas ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, con allegata documentazione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. Con la RQDG 14/19 l’Autorità ha previsto per le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas naturale una serie di obblighi in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. In particolare, l’articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 14, comma 8, lettera c), della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con deliberazione dell’Autorità 569/2019/R/gas, di seguito RQDG 20/25) prevede che le predette imprese sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora, articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), per le attività di attivazione della fornitura.

Argomentazioni della società

10. La società ha ritenuto di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
11. Anzitutto, con la memoria del 25 settembre 2019, la società ha evidenziato la conformità della procedura operativa denominata “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas”, oggetto di contestazione, alle disposizioni della RQDG 14/19, essendo stata integrata dalla Circolare Normativa Misura n. 2/2014, prodotta in sede di verifica ispettiva contestualmente alla citata procedura operativa.
Riguardo a detta Circolare, Italgas, con la memoria del 30 marzo 2020 in replica alle risultanze istruttorie, ha precisato che la Nota Operativa allegata alla stessa “è rimasta in vigore – in regime di chiara prorogatio – anche successivamente al 31/12/2014” e fino all’entrata in vigore della ITG-IOP-273-R00, e cioè al 23 maggio 2018.
Nella stessa memoria, la società ha inteso contestare i rilievi dell’Autorità in ordine al mancato aggiornamento alla RQDG 14/19 degli Allegati 3, 6, 11 e 12 alla procedura “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas”.
12. Quanto poi ai riferimenti, contenuti nella procedura operativa in parola, alla deliberazione 40/04, anziché alla deliberazione 40/2014/R/gas, la società ha rappresentato che quest’ultima deliberazione non ha apportato modifiche rilevanti in tema di attivazione della fornitura e che per tale ragione ha ritenuto non necessario aggiornare la procedura operativa e utilizzare le citate deliberazioni come mero riferimento testuale.
Anche nella memoria del 30 marzo 2020, la società ha teso a minimizzare la rilevanza delle modifiche introdotte dalla deliberazione 40/2014/R/gas, premurandosi di

precisare che l'Allegato E, abrogato dalla predetta deliberazione, *“fino al 30 giugno 2014, ... poteva essere applicato nel solo ambito della riattivazione, a seguito di sospensione della fornitura da pronto intervento”* e che la società ha provveduto alla revisione dell'Allegato 16 alla ITG-PRO-030, coincidente con l'abrogato Allegato E della deliberazione 40/04, con un modulo di attestazione dell'idoneità dell'impianto interno alla riattivazione; secondo la difesa di Italgas, dunque, *“il richiamo dell'Allegato E nell'istruzione “I55-1” non ha rappresentato altro che un mero refuso, senza nessuna implicazione sull'attività in questione che nel frattempo era già stata normata da una nuova specifica procedura, la ITG-PRO-030, sempre conforme e aggiornata sia alla Deliberazione 40/14 che alle LG12”*.

13. La società ha inoltre evidenziato che tutti gli adempimenti contenuti nella deliberazione 40/2014/R/gas sono stati in ogni caso recepiti, nell'anno 2017, nella procedura operativa denominata “ITG-IOP-122-R00”, per la quale non sarebbe ravvisabile alcuna criticità in ordine alla corretta predisposizione di detta procedura. Con la memoria del 30 marzo 2020, Italgas ha inteso precisare, a fronte dei rilievi di cui alle risultanze istruttorie, che le tematiche legate alla riattivazione della fornitura non vengono trattate dalla procedura in questione, la quale, invece, tratta il solo accertamento documentale, *“ovvero il solo controllo formale della documentazione che l'utente è tenuto a presentare al distributore per l'attivazione della fornitura. Le azioni fisiche di riattivazione conseguenti sono regolate, per scelta aziendale, da altri documenti procedurali”*.
14. Infine, la società ha rappresentato che tali argomentazioni erano state già espone all'Autorità in precedenti verifiche ispettive senza che le venissero mosse contestazioni in merito alle citate procedure.
15. Per le ragioni suesposte la società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo.

Valutazioni dell'Autorità

16. Le considerazioni svolte da Italgas, come sopra richiamate, non risultano condivisibili per le ragioni che seguono.
17. Innanzitutto, si rileva che del tutto privo di pregio risulta il richiamo operato dalla società nella memoria del 25 settembre 2019 alla Circolare Normativa Misura n. 2/2014 a dimostrazione della conformità della procedura operativa “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas” alla RQDG 14/19. Ciò in quanto la Nota Operativa, allegata alla citata Circolare e finalizzata ad adeguare transitoriamente alla RQDG 14/19 le modalità operative contenute in alcune procedure aziendali, tra cui la “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas”, prevedeva espressamente un circoscritto periodo di vigenza ovvero dal 1 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 – pertanto ampiamente decorso – entro il quale tutte le procedure aziendali ivi richiamate avrebbero dovuto essere aggiornate (adempimento, peraltro, mai rispettato dalla società). Nonostante il tentativo di Italgas di asserire che la predetta Nota Operativa sia rimasta in vigore anche successivamente al 31 dicembre 2014, occorrendo, qualora la società non avesse ritenuto più la stessa efficace, una sua abrogazione formale come poi

disposta dalla procedura ITG-IOP-273-R00 con decorrenza 23 maggio 2018, non può ritenersi assolto l'obbligo di aggiornamento della procedura aziendale oggetto di contestazione.

Espressamente, infatti, la Nota Operativa allegata alla Circolare Normativa Misura n. 2/2014 prevede che quest'ultima ha lo *“scopo di adeguare transitoriamente le modalità operative da adottare a seguito dell'entrata in vigore di detta Delibera (id est, la RQDG 14/19), in attesa dell'adeguamento delle seguenti normative attualmente in vigore”* (tra le quali la procedura operativa “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas”) relativamente all'attività di sostituzione contatori e che entro la scadenza della sua vigenza (31 dicembre 2014) sarebbero stati disponibili gli aggiornamenti delle normative ivi elencate: è di tutta evidenza la transitorietà degli aggiornamenti apportati dalla Circolare citata, stante l'espressa riserva della società di procedere ad ulteriori aggiornamenti entro la data indicata e, soprattutto, il limitato ambito di aggiornamento alla sola attività di sostituzione dei contatori gas di tipo convenzionale (non elettronico), in ottemperanza all'articolo 46 punti 46.8 e 46.11 della RQDG, si da rendere manifestamente pretestuosa la difesa della società relativa a detta contestazione.

18. Si evidenzia inoltre che il mancato aggiornamento alla normativa tecnica vigente si rinviene altresì dall'esame di alcuni Allegati alla procedura operativa “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas”. Nello specifico, si rileva che l'Allegato 6 (“Modalità di esecuzione prova di tenuta gruppi di misura”) non riporta le raccomandazioni previste sul tema nelle Linee guida CIG n. 12 del 25 febbraio 2015; inoltre, nell'Allegato 3 (“Avviso di irregolarità”) si rinviene il riferimento alla delibera ARG/gas 120/08, anziché alla RQDG 14/19, mentre negli Allegati 11 (“Sospensione della fornitura di gas a seguito segnalazione/ordinanza”) e 12 (“Sospensione della fornitura di gas ai sensi della delibera AEEG 40/04”) viene citata la legge 46/90 in luogo del decreto ministeriale 37/08.

Siccome meramente assertive e prive di evidenza probatoria devono disattendersi le difese di Italgas riguardo alla pretesa conformità alle raccomandazioni di cui alle Linee guida CIG n. 12 del 25 febbraio 2015 delle procedure tecniche adottate dalla società, pur in mancanza del loro recepimento nel citato Allegato 6.

Altresì prive di fondamento risultano le argomentazioni di Italgas volte ad attribuire mero rilievo formale alle contestazioni dell'Autorità circa i mancati aggiornamenti dei riferimenti normativi negli Allegati 3, 11 e 12 citati, sostenendo che le misure/attività disciplinate dalla procedura “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas” *“non necessitavano di alcun aggiornamento nelle loro modalità di esecuzione”* e che il mancato aggiornamento del riferimento normativo non incide sul livello di sicurezza del servizio.

È evidente come la società trascuri di considerare che la fattispecie in esame integra un illecito di mera condotta che si è perfezionato con l'omesso aggiornamento delle procedure operative aziendali alla normativa vigente e, quindi, a prescindere dal verificarsi dell'evento di danno (rilevante, al più, in sede di quantificazione della sanzione). Per tali ragioni, nessuna abnormità o sproporzionalità risulta ravvisabile nella contestazione mossa alla società.

19. Non meritevole di accoglimento è, inoltre, l'osservazione della società secondo la quale la deliberazione 40/2014/R/gas non avrebbe apportato modifiche rilevanti rispetto alla deliberazione 40/04 in tema di attivazione della fornitura tali da giustificare l'aggiornamento della procedura "I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas". Sul punto si evidenzia, in particolare, l'avvenuta abrogazione, ad opera della deliberazione 40/2014/R/gas, della deliberazione 40/04 e dei relativi allegati, tra cui l'Allegato E relativo all'attivazione e alla riattivazione della fornitura senza accertamento documentale (in particolare la deliberazione 40/2014/R/gas consente che tale allegato possa essere richiamato ed utilizzato solo in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici, quali ad esempio quelli riguardanti le agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici, al fine di prevenirne un uso improprio). Ciononostante, la società, oltre alla deliberazione 40/04, ha continuato impropriamente a richiamare il citato Allegato E negli Allegati 1 ("Sigillatura mensole e Gruppi di Misura") e 3 ("Avviso di irregolarità") all'istruzione "I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas", senza che tale richiamo sembri riconducibile all'eccezione prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.

Anche le argomentazioni difensive spiegate nella memoria del 30 marzo 2020 sull'Allegato E non meritano di essere accolte, tenuto conto che innegabilmente il "refuso" in questione è inequivoco frutto del mancato aggiornamento della procedura in esame, in disparte ogni ulteriore considerazione circa la confusione che il concomitante riferimento all'Allegato E (abrogato) nella procedura operativa "I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas" e all'Allegato 16 della procedura ITG-PRO-030- (che quello avrebbe sostituito) appare idonea a ingenerare nel personale della società addetto all'applicazione di quelle procedure. Per quanto esposto, anche riguardo alla contestazione in esame nessuna abnormità o sproporzionatezza risulta ravvisabile.

20. Relativamente alla procedura operativa denominata "ITG-IOP-122-R00", si evidenzia come la stessa risulti incompleta e pertanto non conforme a tutte le norme tecniche vigenti. Infatti, detta procedura operativa, sebbene recepisca le prescrizioni della deliberazione 40/2014/R/gas concernenti la gestione delle attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas, risulta del tutto priva degli aspetti tecnico/gestionali relativi alla (ri)attivazione della fornitura disciplinati nelle Linee guida CIG n. 12 del 25 febbraio 2015.

Rispetto a quanto replicato da Italgas in ordine alla scelta aziendale di disciplinare le azioni fisiche di riattivazione della fornitura in altri documenti procedurali, si osserva che l'affermazione è del tutto fuorviante. I documenti aziendali citati da Italgas (ITG-PRO-030 e ITG-PRO-291) nei quali sarebbe stata disciplinata l'attività di riattivazione della fornitura sono relativi al solo servizio di pronto intervento e, pertanto, non concernono la disciplina della suddetta attività nella ben più ampia casistica prevista dalle Linee Guida CIG n. 12 del 25 febbraio 2015 (più precisamente, al punto 1, si prevede che: *"le presenti linee guida si applicano nel caso di: attivazione della fornitura; riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo; riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente finale; riattivazione della fornitura sospesa per esigenze del Distributore che comporti la modifica*

dell'impianto di utenza (per esempio in caso di spostamento del gruppo di misura); riattivazione della fornitura sospesa in seguito a sospensione per morosità”).

21. Infine, si rileva che in precedenti verifiche ispettive effettuate presso la società non era stata contestata la regolarità delle citate procedure in quanto, essendo stati acquisiti solo l'elenco e/o i frontespizi delle relative procedure ma mai copia integrale delle procedure medesime, non era stato possibile effettuare alcuna verifica in ordine alla conformità del loro contenuto alle norme tecniche vigenti (*check list* delle verifiche ispettive del 30 settembre-1 ottobre 2015, del 24-25 novembre 2015, del 22-24 novembre 2016 e del 6-7 febbraio 2018).
22. Ciò posto, ne discende la responsabilità della società per la violazione dell'articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19.
23. Poiché ad oggi non risulta che la società abbia prodotto documentazione attestante la cessazione della condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché la società provveda a predisporre procedure operative relative all'attività di attivazione della fornitura nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

24. Nella memoria del 30 marzo 2020, la società ha sollevato altresì due doglianze di carattere procedurale: l'una relativa alla pretesa formulazione, nella comunicazione delle risultanze istruttorie trasmesse dal Responsabile del procedimento, di contestazioni specifiche ulteriori rispetto a quelle – a suo dire generiche – riportate nell'atto di avvio del procedimento; secondo Italgas, detti elementi aggiuntivi avrebbero potuto essere evidenziati sin dall'inizio del procedimento, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna novità, criticità o complessità. L'altra doglianza è relativa alla circostanza che le risultanze istruttorie sarebbero state ingiustificatamente comunicate in ritardo rispetto al termine di 120 giorni fissato nel provvedimento di avvio del procedimento.
A detta della società, i due profili incidono sui canoni di correttezza e buona fede ai quali l'azione amministrativa deve costantemente ispirarsi.
25. Quanto lamentato dalla società in ordine a pretesi “*elementi aggiuntivi*” rispetto all'atto di avvio del procedimento è privo di fondamento. Occorre precisare, sin da subito, che: *a)* quanto alle contestazioni mosse alla società, sin dall'atto di avvio del procedimento le stesse sono state sempre e solo afferenti alla violazione dell'articolo 12, comma 8, lettera c) della RQDG 14/19, in quanto è emerso che Italgas non abbia ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 25.2, per le attività di attivazione della fornitura; *b)* nel corso della verifica ispettiva dalla quale è emersa la violazione della citata disposizione, sono state acquisite le seguenti procedure operative relative all'attivazione della fornitura: I55-1, ITG-IOP-122-R00 e la Circolare Normativa Misura n. 2/2014; *c)* le risultanze istruttorie hanno puntualmente evidenziato le criticità delle suddette procedure che nella determinazione di avvio del presente procedimento risultano sintetizzate nella

motivazione che le stesse “*non risultano aggiornate e quindi riportano norme superate, incomplete e/o non conformità alle norme tecniche vigenti*”, tenuto conto che il predetto provvedimento di avvio deve indicare “*gli elementi essenziali già acquisiti*” (così, l’articolo 4 del Regolamento Sanzioni).

L’infondatezza delle asserzioni della società emerge di tutta evidenza dalla stessa memoria difensiva del 25 settembre 2019 nella quale la società ha - sia pur in modo sintetico - puntualmente dedotto la asserita conformità delle procedure operative oggetto delle contestazioni mosse nel presente procedimento.

26. Sotto il secondo profilo, deve rammentarsi che, come più volte affermato dal giudice amministrativo, i termini endoprocedimentali hanno natura ordinatoria e assolvono ad una funzione di organizzazione dell’attività istruttoria e non di garanzia dell’incolpato, sicché sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento. Ne deriva che il ritardo lamentato in ordine alla chiusura della fase istruttoria del procedimento non può ritenersi lesivo del diritto di difesa della società e, peraltro, non risulta contrario ai principi di correttezza e buona fede laddove, come nel caso di specie, connesso alle esigenze di accertamento, esame e valutazione delle condotte contestate.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

27. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
- L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con la disposizione di cui all’articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19, volta a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale attraverso l’imposizione agli esercenti di obblighi relativi alla predisposizione di procedure operative conformi alle norme tecniche vigenti. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che la condotta contestata non risulta ad oggi ancora cessata.
29. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente* per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
30. Quanto alla *personalità dell’agente*, si rileva che la società è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori. In particolare, Italgas è stata sanzionata con deliberazione 215/05 per dichiarazioni non veritiere in materia di gestione delle richieste di prestazioni; con la deliberazione VIS 191/10 in materia di corresponsione di indennizzi automatici; con deliberazione 134/2013/S/gas per la violazione dell’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale;

con le deliberazioni VIS 41/11 e 195/2017/S/gas per violazione degli obblighi di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo; con la deliberazione 414/2018/S/gas per violazioni in tema di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali” nel servizio di distribuzione gas; con la deliberazione 328/2019/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas; con la deliberazione 415/2019/S/efr per violazione in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2016.

31. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che dal bilancio relativo all’anno 2018 la società abbia conseguito ricavi pari a 1.626.995.940 euro.
32. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 531.200 (cinquecentotrentunomiladuecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte Italgas Reti S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell’articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19.
2. di irrogare, nei confronti di Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 531.200 (cinquecentotrentunomiladuecento/00) per la violazione dell’articolo 12, comma 8, lettera c) della RQDG 14/19.
3. di ordinare a Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - di disporre l’aggiornamento della procedura “I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas” e della procedura “ITG-PRO-122 Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas” alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida di cui all’articolo 35, comma 35.2 della RQDG 20/25, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
 - di trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza all’ordine di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere la prescrizione.
4. di ordinare a Italgas Reti S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in

- caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare a Italgas Reti S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di notificare il presente provvedimento a Italgas Reti S.p.A. (C.F. 00489490011) mediante pec all'indirizzo italgasreti@pec.italgasreti.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini